

N. 2461

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore D’ONOFRIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 1997

Modifiche all’articolo 180 del regio decreto 31 agosto 1933,
n. 1592, sull’abilitazione all’esercizio della professione d’in-
gegneri per alcune categorie di ufficiali dell’Esercito

ONOREVOLI SENATORI. — Il regio decreto 20 ottobre 1932, n. 1960, all'articolo 1 sancisce che «gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori d'artiglieria e del genio militare, i quali cessano definitivamente del servizio permanente effettivo, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, qualora dimostrino di possedere tutti i requisiti indicati (...)».

Il suddetto decreto è stato inserito integralmente nel testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, assumendo la numerazione di articolo 180.

Negli anni successivi all'emanazione del decreto in argomento, hanno avuto luogo numerose modifiche strutturali dell'Esercito, come quella della costituzione del corpo automobilistico, avvenuta a seguito del regio decreto legge 27 dicembre 1935, n. 2171. In questo corpo, nella sua nuova veste ordinativa, è confluito il personale, già appartenente alle altre armi dell'Esercito, in particolare di artiglieria e del genio, e le funzioni tecniche che tale personale già svolgeva nell'Arma di provenienza, riferite al settore del servizio automobilistico prima ed a quello più ampio della motorizzazione militare, successivamente.

Gli ufficiali del corpo automobilistico hanno continuato ad essere impiegati negli uffici e stabilimenti del servizio automobilistico militare con funzioni specialistiche e tecniche, che, con le trasformazioni continue dello strumento e con l'evoluzione ordinativa, sono diventate sempre più complesse ed impegnative.

Alla trasformazione da settore pluriarma a ruolo organico unico del corpo automobi-

listico, non è seguito l'adeguamento di tutta la normativa vigente con le nuove figure giuridiche e formali, pur mantenendo sostanzialmente immutati i compiti nella nuova situazione ordinativa.

Nella fattispecie del decreto in argomento, infatti, non è prevista la figura dell'ufficiale del corpo automobilistico, che ha avuto origine storica, come visto, dall'Arma di artiglieria e dall'Arma del genio ed ha un *iter* formativo omologo, attraverso i corsi regolari d'Accademia e della Scuola di applicazione, sempre svolgendo compiti tecnici e specialistici nel settore automobilistico a tutti i livelli funzionali, con responsabilità per le attività di mantenimento del materiale e di ricerca e studi di elevato livello qualitativo, negli uffici, nelle direzioni delle officine e degli stabilimenti e nei comandi del corpo automobilistico e dei servizi trasporti e materiali.

Si rileva, quindi, che dal 1935 non è stata apportata nessuna modificazione formale al regio decreto n. 1592 del 1933 e non è stato aggiornato il quadro dei destinatari del decreto, pur essendo variato il loro quadro ordinativo, ma non i loro compiti e funzioni.

Appare, pertanto, quanto mai opportuno e significativo che il riconoscimento previsto *ex* articolo 180 del decreto, per gli ufficiali di artiglieria e del genio, venga esteso agli ufficiali del corpo automobilistico, apportando allo stesso articolo le necessarie modifiche, a carattere prettamente formale, ma che assumono un significato di grande valore morale per gli ufficiali del corpo automobilistico che intendono fruirne.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 180 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è sostituito dal seguente:

«Art. 180. *I.* Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori di artiglieria, del genio e del corpo automobilistico militare, i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, qualora dimostrino di possedere tutti i requisiti di seguito indicati:

a) di avere conseguito la laurea in ingegneria presso una delle università dello Stato, oppure di aver compiuto con successo i corsi della Scuola di applicazione dell'arma o del corpo di appartenenza e, limitatamente al periodo di tempo dal 1° novembre 1924 al 2 maggio 1928, i corsi straordinari presso l'Accademia militare di artiglieria e genio;

b) di essere stati designati, posteriormente al conseguimento di uno dei titoli di studio di cui alla lettera *a)* in qualunque grado e per un periodo di tempo complessivo non minore di due anni per i laureati in ingegneria e di quattro anni per gli altri, in uno o più dei seguenti comandi, direzioni, uffici e stabilimenti o in quegli altri che con decisione del Ministro della difesa siano dichiarati di carattere tecnico equipollente: uffici e stabilimenti del servizio tecnico di artiglieria, comandi del genio direzioni ed uffici fortificazioni del genio, uffici e stabilimenti del servizio degli specialisti del genio, ispettorato del genio, direzione generale del genio, uffici del genio militare, comandi e direzioni di enti dei servizi trasporti

e materiali, uffici e stabilimenti del servizio chimico militare;

c) di aver effettivamente per le loro cognizioni tecniche e per i servizi prestati requisiti per progettare e dirigere lavori di ingegneria.

2. I requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 saranno dimostrati con la presentazione dello stato di servizio e, per i laureati, anche del titolo accademico.

3. Il requisito di cui alla lettera *c)* del comma 1 sarà dimostrato con la presentazione di un certificato rilasciato dal generale ispettore dell'arma di artiglieria per gli ufficiali di artiglieria, dal generale ispettore dell'arma del genio per gli ufficiali del genio e dall'ispettore logistico dell'Esercito per gli ufficiali del corpo automobilistico».